



A tutti i clienti

in indirizzo

Circolare n. 32/2024

Sommario

NOVITÀ RAPIDE | Le principali novità del mese di ottobre

TEMA DEL MESE | Ravvedimento operoso, omissione ed evasione contributiva: le modifiche degli impianti sanzionatori

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE | Bonus 100 euro

NOVITÀ RAPIDE |

Le principali novità del mese di ottobre

Assunzione disabili under 35, arriva il bonus per il Terzo settore

Contributo per l'assunzione di giovani con disabilità nel Terzo settore: in vista della scadenza del 31 ottobre, con il messaggio 3588/2024, arrivano dall'Inps indicazioni anche sui controlli sull'incentivo. Con tale comunicazione, infatti, vengono forniti ulteriori chiarimenti sul contributo, nonché sulle modalità operative per l'erogazione dello stesso. Il messaggio si inserisce nel solco delle indicazioni



già fornite dall'Istituto il 30 agosto scorso, integrando le istruzioni procedurali e le specifiche contabili.

[INPS, Messaggio 29 ottobre 2024, n. 3588](#)

In vigore nuove misure di contrasto al lavoro sommerso

È un nuovo pacchetto di misure di contrasto al lavoro sommerso quello contenuto nell'articolo 1 del D.L. n. 160/2024, in vigore dal 29 ottobre 2024. Gli interventi sono in linea con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, in attuazione del Pnrr.

[Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 \(G.U. 28.10.2024, n. 253\)](#)

Lavoratori stranieri, niente più convocazione presso lo Sportello Unico

Sulla Gazzetta Ufficiale 239/2024 è stato pubblicato il D.L. n. 145/2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Il D.L. è in vigore dall'11 ottobre 2024, anche se per l'applicazione di alcune disposizioni è prevista una data specifica. Il Ministero dell'interno, con la circolare congiunta (Min. lavoro – agricoltura - turismo) n. 9032 del 24.10.2024 ha fornito le indicazioni operative riguardo ai flussi d'ingresso per l'anno 2025, come definiti dal Dpcm 27.9.2023.

[Ministero dell'Interno, Circolare 24 ottobre 2024 \(prot. n. 9032\)](#)

[Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 \(G.U. 11.10.2024, n. 239\)](#)

Diffida amministrativa, nuove indicazioni dell'Ispettorato

Diffida amministrativa da adottare anche per le violazioni sanate in epoca anteriore all'accesso ispettivo. È quanto ha chiarito l'Ispettorato nazionale del lavoro tramite la nota 7296/2024. L'adozione del provvedimento si rende necessario, avverte l'Ispettorato, ai fini del monitoraggio sulla recidiva, in attesa della digitalizzazione della procedura amministrativa. Il documento di prassi fa seguito ai precedenti interventi dello stesso Ispettorato (note 1357/2024 del 31 luglio e



6774/2024 del 17 settembre) diretti a fornire le prime indicazioni generali sulle nuove norme introdotte dal D.Lgs. 103/2024 e l'elenco delle violazioni "sanabili" oggetto di diffida amministrativa disciplinata dagli articoli 1 e 6 del medesimo decreto legislativo.

[INL, Nota 8 ottobre 2024 \(prot. n. 7296\)](#)

Publicato in Gazzetta il Decreto Omnibus

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

[Legge 7 ottobre 2024, n. 143 \(G.U. 8.10.2024, n. 236\)](#)

Ravvedimento operoso per contributi non versati anche con pagamento frazionato

Con la circolare 90/2024, l'Inps attua le modifiche introdotte al sistema sanzionatorio contributivo dal D.L. 19/2024. Nel documento l'Istituto fornisce una precisazione in merito al ravvedimento operoso previsto a favore di chi versa i contributi dovuti, spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza. Viene, infatti, chiarito che la condizione voluta dalla norma «in unica soluzione» si deve interpretare nel senso che possono essere eseguiti più versamenti nell'arco temporale intercorrente dalla scadenza al momento del pagamento.

[INPS, Circolare 4 ottobre 2024, n. 90](#)

[INAIL, Circolare 10 ottobre 2024, n. 31](#)

Disabili, l'esonero per attività a rischio si calcola online

Dal 3 ottobre sarà disponibile il nuovo applicativo online con cui i datori di lavoro, con dipendenti impegnati in lavorazioni a rischio elevato di infortunio, dovranno presentare l'autocertificazione dell'esonero dall'obbligo di assunzione disabili. Lo ha comunicato il ministero del Lavoro sul proprio sito internet, dove è stata altresì pubblicata la nota illustrativa delle nuove regole in vigore dal 1°

ottobre scorso per il versamento del contributo esonerativo per gli addetti a lavorazioni con tasso rischio Inail non inferiore al 60 per mille, secondo le previsioni dell'articolo 5, c. 3-bis, L. 68/1999.

Ministero del Lavoro, Nota 1° ottobre 2024 (prot. n. 15466)

TEMA DEL MESE |

Ravvedimento operoso, omissione ed evasione contributiva: le modifiche degli impianti sanzionatori

di Alessandro Necchio e Francesco Gallo | 30 ottobre 2024

In attuazione della riforma fiscale disposta con l'emanazione della [legge n. 111/2023](#), è stata delegata al Governo la revisione dell'impianto sanzionatorio per omessi o ritardati versamenti delle ritenute, con conseguente modifica della disciplina del ravvedimento operoso. Parallelamente a tale intervento, attuato con la pubblicazione del [d.lgs. n. 87/2024](#), si segnala anche la modifica del sistema sanzionatorio previsto nelle ipotesi di omissione ed evasione contributiva disposta dal cosiddetto decreto PNRR (decreto-legge n. 19/2024), cui hanno fatto seguito diverse circolari informative pubblicate da Inps e Inail. Di seguito vengono portati in evidenza i punti di maggior interesse di tali interventi legislativi, proponendo un quadro sintetico della materia alla luce delle recenti modifiche.

1. Ravvedimento operoso

L'articolo 20 della legge n. 111/2023, rubricata "Delega al Governo per la riforma fiscale", in previsione della modifica del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, aveva dettato i criteri e i principi che dovevano essere seguiti dal Governo per procedere a tale revisione. Nel rispetto di tali condizioni, il Governo stesso ha emanato il decreto legislativo n. 87/2024 che, tra le varie previsioni, ha sensibilmente revisionato la disciplina sanzionatoria applicabile nei casi di omessi o ritardati versamenti delle ritenute. Tali modifiche incidono significativamente sull'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del d.lgs. n.



472/1997. Il ravvedimento operoso consiste nella spontanea regolarizzazione da parte del contribuente della situazione irregolare nei confronti dell'Erario, dovuta a ritardi od omissioni, in un momento successivo rispetto a quello che è il termine previsto dalla legge per il regolare versamento delle imposte. Tale adempimento consente al contribuente stesso di scontare una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe in caso di accertamento diretto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, occorre preliminarmente segnalare che le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024. Va da sé che alle violazioni commesse prima di tale termine continuerà ad applicarsi il previgente sistema.

1.1 Violazioni commesse fino al 31 agosto 2024

Per le violazioni commesse fino alla data del 31 agosto 2024, l'ammontare della sanzione è pari al 30% dell'importo delle imposte non versate o versate in ritardo. Tuttavia, è prevista una riduzione della sanzione in base alla tempestività con cui il contribuente provvede al versamento. Infatti, se l'adempimento avviene entro 90 giorni dal termine previsto per il regolare versamento, la sanzione è ridotta al 15%. Nell'ipotesi, poi, di ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15, ovvero dell'1%, per ogni giorno di ritardo.

Qualora il contribuente intendesse regolarizzare la sua situazione debitoria, ricorrendo all'istituto del ravvedimento, potrà procedere versando l'imposta o la maggior imposta non versata e gli interessi legali maturati giorno per giorno, pari al tasso del 5% dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio 2024. A tali somme, si aggiunge la sanzione ridotta, modulata in base ai termini entro cui si provvede all'adempimento spontaneo. In particolare, la sanzione è pari alle seguenti misure:

- 1/10 della sanzione ridotta per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza del termine di versamento (0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno);
- 1/10 del minimo (15% dell'importo non versato) per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento, ovvero pari all'1,5%;
- 1/9 del minimo (15%) per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza del termine di versamento, ovvero pari all'1,67%;
- 1/8 del minimo (30%) per i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero pari al 3,75%;



- 1/7 del minimo (30%) per i versamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero pari al 4,29%;
 - 1/6 del minimo (30%) per i versamenti effettuati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero pari al 5%.
 - 1/5 del minimo (30%) per i versamenti effettuati dopo un verbale di contestazione (PVC), ovvero pari al 6%.
- Vale la pena segnalare che il termine del 31 agosto 2024 per l'applicazione del regime sanzionatorio di cui sopra è riferito al momento della commissione della violazione e non a quello della regolarizzazione tramite ravvedimento operoso. Pertanto, se l'omesso o l'insufficiente versamento è avvenuto prima del 31 agosto e il contribuente ha provveduto al ravvedimento successivamente, ovvero dal 1° settembre, si applica in ogni caso il previgente sistema.

1.2 Violazioni commesse dal 1° settembre 2024

Il d.lgs. n. 87/2024, come anticipato, ha modificato il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024. Nello specifico, la sanzione fissa calcolata sull'importo delle ritenute non versate o versate in ritardo è stata ridotta dal 30% al 25%. Tale riduzione porta come conseguenza ad un ulteriore abbattimento della sanzione in caso di versamento tempestivo da parte del contribuente. Infatti, nell'ipotesi di versamento entro il termine di 90 giorni, la sanzione è pari al 12,5% (prima al 15%), mentre se il ritardo non supera i 15 giorni la sanzione è ridotta di 1/15, dunque dello 0,83%, per ogni giorno di ritardo.

Il decreto ha introdotto alcune importanti novità anche per quanto riguarda le sanzioni ridotte applicate in caso di ravvedimento operoso, che sono pari ad:

- 1/10 della sanzione ridotta per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza del termine di versamento (0,0833% per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno);
- 1/10 del minimo (12,5%) per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento, ovvero pari all'1,25%;
- 1/9 del minimo (12,5%) per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza del termine di versamento, ovvero pari all'1,39%;
- 1/8 del minimo (25%) per i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero pari al 3,12%;



- 1/7 del minimo (25%) per i versamenti effettuati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero pari al 3,57%;
- 1/6 del minimo (25%) per i versamenti effettuati dopo la comunicazione dello schema di atto non preceduto da un verbale di constatazione (PVC) e senza che sia stata inviata istanza di accertamento con adesione, ovvero pari al 4,17%;
- 1/5 del minimo (25%) per i versamenti effettuati dopo un PVC senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e prima della comunicazione dello schema di atto, ovvero pari al 5%;
- 1/4 del minimo (25%) per i versamenti effettuati dopo la comunicazione dello schema di atto preceduto da un PVC e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione, ovvero pari al 6,25%.

Com'è possibile osservare, sono state innanzitutto inglobate in un'unica fattispecie sanzionatoria quelle corrispondenti alla misura di 1/7 e di 1/6 previste dalla normativa precedente. Infatti, mentre per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 si distingueva la percentuale di sanzione applicabile a seconda che l'omissione o l'insufficiente versamento avvenisse entro ovvero oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello di commissione della violazione, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la nuova normativa non fa più riferimento alla regolarizzazione avvenuta entro o oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Il riferimento, cioè, è solo all'anno di commissione della violazione.

Infine, vengono diversamente modulate le sanzioni pari ad 1/6, 1/5 e 1/4 del minimo a seconda di quando viene rilasciato il verbale di contestazione.

2. Sanzioni civili nelle ipotesi di omissione ed evasione contributiva

Il decreto-legge n. 19/2024, cosiddetto decreto PNRR, è intervenuto modificando il regime sanzionatorio previsto nelle ipotesi di omissione ed evasione contributiva di cui all'articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000, introducendo delle previsioni di natura agevolativa nei confronti dei contribuenti inadempienti. Tutto ciò è avvenuto al fine di incentivare l'adempimento spontaneo e sanare così eventuali irregolarità contributive.

Alla luce poi della riduzione del tasso ufficiale di riferimento (TUR) dal 3,65% al 3,40% comunicato dalla BCE a decorrere dal 23 ottobre 2024, l'Inps e l'Inail sono intervenuti rispettivamente con le circolari n. 92/2024 e n. 32/2024 per chiarire l'ammontare delle sanzioni applicate nei casi di omissione ed evasione contributiva.



La novità principale introdotta dal decreto PNRR è la possibilità per il contribuente di beneficiare di uno sconto della sanzione applicata nell'ipotesi di omissione contributiva, qualora l'adempimento dovesse avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dal termine ordinario e prima di eventuali contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. In questo caso, si applicherebbe all'importo non versato il solo tasso ufficiale di riferimento, pertanto la sanzione sarebbe pari al 3,40%. La sanzione originaria, pari al TUR maggiorato di 5,5 percentuali, troverebbe dunque applicazione nelle ipotesi residuali di omissione contributiva, ovvero in caso di versamento oltre il termine dei 120 giorni.

Cambiano anche le sanzioni applicabili quando la violazione commessa integri la fattispecie dell'omissione contributiva. Resta ferma la sanzione del 30% e comunque non superiore al 60% dell'importo dei contributi non versati, ma anche in questo caso è prevista una riduzione della stessa a seconda del momento in cui il contribuente provvede alla regolarizzazione. In caso di denuncia spontanea della situazione irregolare entro 12 mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi, infatti, la sanzione sarà pari all'8,90% in caso di adempimento in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, ovvero al 10,90%, ossia pari al TUR maggiorato di 7,5 punti percentuali, se il versamento avviene entro il termine più ampio di 90 giorni (tra il 31° e il 90° giorno successivo alla denuncia).

Da segnalare che l'Inps, con la circolare n. 90/2024, aveva già precedentemente chiarito che per pagamento in un'unica soluzione si deve intendere quello effettuato anche con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ovvero il versamento comunque effettuato entro il termine di 120 giorni a condizione che l'importo versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta.

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE |

Bonus 100 euro

Alessandro Necchio | 27 ottobre 2024 | 4 minuti



[Clicca qui](#) per consultare il video.

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.